

D.L. 24-4-2014 n. 66 (ART. 41 e 46).

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Capo III

Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Art. 41 (*Attestazione dei tempi di pagamento*)

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. ⁽¹²⁸⁾

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'[articolo 32, comma 2](#), nonché dall'[articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). ^{(129) (130) (131)}

3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'[articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#) è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento

previsti dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della [direttiva 2011/7/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\)](#), della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).⁽¹²⁸⁾

(128) Comma così modificato dalla [legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89](#).

(129) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(130) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi gli [artt. 4, comma 1, e 6, comma 7, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(131) La Corte costituzionale, con [sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 52 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, Cost.

Titolo IV

Norme finanziarie ed entrata in vigore

Art. 46 (*Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica*)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3.⁽¹⁴⁴⁾

2. Al comma 454 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*:

a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2017
Trentino-Alto Adige	3	5
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	43	61
Provincia autonoma Trento	42	59
Friuli-Venezia Giulia	93	131
Valle d'Aosta	12	16
Sicilia	222	311
Sardegna	85	120
Totale RSS	500	703

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.". ⁽¹⁴⁴⁾

3. Il comma 526 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147* è sostituito dal seguente:

"526. Con le procedure previste dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti (in migliaia di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2017
Valle d'Aosta	10.157	6.925
Provincia autonoma Bolzano	41.833	23.523
Provincia autonoma Trento	36.507	24.891
Friuli-Venezia Giulia	81.483	55.556
Sicilia	194.628	132.701
Sardegna	75.392	51.404
Totale	440.000	300.000

" ⁽¹⁴⁴⁾

4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.

5. Il comma 527 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147* è abrogato.

6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2019 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. ⁽¹⁴¹⁾ ⁽¹⁴⁵⁾ ⁽¹⁴⁶⁾

[7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6. ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴³⁾ ⁽¹⁴⁵⁾]

7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) [articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;

b) [articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito con modificazioni dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), e [articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;

c) [articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito con modificazioni dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;

d) [articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito con modificazioni dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99](#), per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;

e) [articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;

f) [articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.

⁽¹⁴²⁾

7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'[articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#). Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata. ⁽¹⁴²⁾

7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:

a) [articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#);

b) [articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito con modificazioni dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#);

c) [articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo. ⁽¹⁴²⁾

(140) Comma così modificato dalla [legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89](#).

(141) Comma così modificato dall' [art. 42, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#), dall'[art. 1, comma 398, lett. a\), b\) e c\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, successivamente, dall' [art. 1, comma 681, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(142) Comma aggiunto dall' *art. 42, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(143) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 399, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(144) La Corte costituzionale, con *sentenza 26 gennaio - 25 febbraio 2016, n. 39* (Gazz. Uff. 2 marzo 2016, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, promosse in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 455, e all'art. 2, primo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*, nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione siciliana; 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi da 1 a 3 e da 5 a 7 promosse in riferimento all'art. 36 del *R.D.Lgs. n. 455 del 1946* e all'art. 2, primo comma, del *D.P.R. n. 1074 del 1965*, dalla Regione siciliana; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, promossa in riferimento all'art. 43 del *R.D.Lgs. n. 455 del 1946*, dalla Regione siciliana; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, promosse in riferimento agli artt. 36 e 43 del *R.D.Lgs. n. 455 del 1946* e all'art. 2, primo comma, del *D.P.R. n. 1074 del 1965*, nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 119 Cost., dalla Regione siciliana; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, promosse in riferimento all'art. 36 del *R.D.Lgs. n. 455 del 1946* e all'art. 2, primo comma, del *D.P.R. n. 1074 del 1965*, dalla Regione siciliana.

(145) La Corte costituzionale, con *sentenza 10 febbraio - 24 marzo 2016, n. 65* (Gazz. Uff. 30 marzo 2016, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 6 e 10, e 46, commi 6 e 7, promosse in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, terzo e quinto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost..

(146) Vedi, anche, il *D.M. 26 giugno 2014* e l'*art. 1, comma 682, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.